

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

DISEGNO DI LEGGE

RECANTE

“POLITICHE GIOVANILI”

Relazione introduttiva al disegno di legge di iniziativa governativa

On.li Colleghi,

da un'attenta analisi del contesto socio-economico regionale, non può non rilevarsi che rispetto ai parametri fissati dai Consigli Europei di Lisbona e Goteborg per il 2010, la Regione Siciliana, come altre regioni del Mezzogiorno, si trova ancora oggi a registrare un gap considerevole sul piano dello sviluppo territoriale rispetto al resto d'Italia e soprattutto rispetto alle altre regioni europee.

In particolare si evidenziano problemi legati ad un'offerta occupazionale qualitativamente modesta da parte del sistema produttivo ed istituzionale, una presenza poco significativa delle attività legate all'economia della conoscenza, con difficoltà strutturali nell'asestamento di processi di sviluppo da un lato sostenibili nel tempo e dall'altro capaci di convivere con modelli sociali indirizzati all'inclusività e all'incontro tra offerta e domanda.

Ponendo l'attenzione sulla fascia giovanile si rilevano in modo più evidente alcune criticità sopra accennate soprattutto nel campo dell'istruzione, formazione, occupazione e cultura.

La legislazione dell'Unione Europea e gli organismi deputati alle politiche di programmazione comunitaria, consapevoli del grande rilievo di tale ambito specifico, da tempo si preoccupano delle politiche a favore dei giovani.

Il Libro Bianco sulla Gioventù (2001) della Commissione Europea evidenzia come il settore delle politiche giovanili sia uno dei terreni più fertili per sperimentare forme innovative di *governance* e sancisce alcuni principi fondamentali da seguire nell'attuazione di tali politiche:

- Partecipazione, vale a dire assicurare la consultazione dei giovani e promuovere la loro partecipazione alle decisioni che li riguardano e, in linea generale, alla vita delle loro collettività;
- Efficacia, in termini di valorizzazione della risorsa costituita dalla gioventù perché possa meglio rispondere alle sfide della società, contribuire al successo delle diverse politiche che la riguardano e costruire l'Europa di domani;
- Coerenza, sviluppare una visione integrata delle diverse politiche che riguardano la gioventù e dei diversi livelli d'intervento pertinenti e sviluppare, altresì, una cooperazione nuova e strutturata tra i soggetti che si occupano di politiche giovanili, onde attuare soluzioni concrete in risposta alle aspirazioni dei giovani.

Per l'Unione Europea lo sviluppo delle politiche giovanili rappresenta una delle chiavi del successo per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona e il "Patto Europeo per la Gioventù", che riprende e declina sul fronte giovani questi impegni, è costruito sulla valorizzazione e sulla promozione sociale delle nuove generazioni.

Anche a livello nazionale è forte l'esigenza di porre i giovani al centro delle politiche di sviluppo, e sono state a tal fine individuate le linee direttrici dal documento nazionale del Ministero per la Gioventù, con il Piano Nazionale Giovani (PNG) che mira a riaffermare la *centralità dei giovani* nelle politiche di crescita del paese, tenendo conto, in ogni caso, delle difformità presenti sul piano culturale, economico e sociale nelle diverse realtà regionali.

In considerazione di quanto sopra riportato, le priorità e gli obiettivi specifici individuati nel disegno di legge regionale sulle politiche giovanili sono stati individuati in coerenza con gli orientamenti strategici definiti a livello comunitario e nazionale.

Il disegno di legge sulle politiche giovanili rappresenta uno strumento di coordinamento e programmazione integrata attraverso il quale la Regione Siciliana, in sintonia con gli indirizzi dell'Unione Europea (Libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea" (COM 2001/681), della Commissione europea, del 21 novembre 2001, con la Risoluzione (2003/C 295/04) del Consiglio europeo, del 25 novembre 2003 e con la Carta Europea Riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003), si propone di porre al centro dell'attenzione il mondo giovanile, avviando sul territorio un cambiamento culturale che oltre a mettere il giovane al centro di specifici spazi di crescita, ne valorizzi le potenzialità e il ruolo in quanto soggetto attivo e necessario nello sviluppo della Sicilia.

La strategia generale è quella di promuovere il protagonismo sociale e la relazionalità dei giovani

per favorirne l'inserimento sociale e prevenire così i possibili rischi di disagio e devianza, ciò attraverso azioni volte a stimolare lo sviluppo della loro personalità, ad agevolare la partecipazione attiva alla comunità locale offrendo loro iniziative di aggregazione, di scambio culturale, di prevenzione, di formazione e di informazione.

A tal fine sono individuati quali ambiti prioritari di intervento:

- a) l'informazione, l'istruzione, la formazione professionale e la cultura;
- b) l'inserimento lavorativo e la crescita professionale;
- c) l'integrazione e la promozione sociale;
- d) la famiglia.

Per il conseguimento di tali macro ambiti di intervento, la Regione si prefigge di assumere un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle università, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone e coordinandone - in un'ottica di sistema - gli interventi rivolti ai giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Finalità principale della legge è, dunque, quella di valorizzare le esperienze positive già esistenti mettendo a sistema tutti gli interventi promossi dalla Regione Siciliana e individuare i settori prioritari verso cui destinare i finanziamenti e nei quali concretizzare nuove azioni ed interventi, sempre in un'ottica di sistema, attraverso l'ausilio di nuovi organismi e nuove procedure, volti alla definizione di una politica sui giovani integrata, efficace ed efficiente.

In coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali per le politiche giovanili, attraverso la legge si intendono perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) Favorire la *partecipazione democratica* dei giovani nei diversi ambiti di vita politica, sociale, culturale, familiare e lavorativa;
- b) Sviluppare l'*autonomia dei giovani* nei diversi ambiti di vita sociale, culturale, familiare ed economica;
- c) Favorire lo sviluppo e la diffusione fra i giovani della *cultura della legalità, della solidarietà*, del rispetto per l'ambiente, della non violenza, e del volontariato;
- d) Favorire il *confronto positivo fra generi, generazioni e popoli* attraverso la valorizzazione di tutte le diversità ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
- e) Favorire *pari opportunità* nel completamento del percorso formativo dei giovani, anche attraverso la promozione delle attività di apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile;
- f) Promuovere un *cambiamento culturale* tra i giovani per favorire l'affrancamento da modelli di vita basati sull'illegalità, sui comportamenti devianti, diffondendo al contempo delle iniziative radicate sul territorio che mirano alla costruzione di una società più solidale e giusta;
- g) Favorire lo sviluppo tra i giovani della *cultura della non discriminazione*, a favore della accessibilità e dell'inclusione sociale dei giovani con disabilità;
- h) Favorire la *rimozione degli ostacoli di natura abitativa, lavorativa o economica* che rendono difficoltosa la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
- i) *Valorizzare l'associazionismo giovanile*, favorendo le forme di autorganizzazione tra i giovani finalizzate all'inserimento sociale, culturale, occupazionale;
- l) *Promuovere la multiculturalità*, favorendo la realizzazione da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate all'integrazione di giovani immigrati;
- m) *Promuovere l'informazione* di interesse del mondo giovanile, anche attraverso la creazione di una rete tra i servizi informa giovani;
- n) Favorire la *formazione di una cultura europea* sostenendo la partecipazione dei giovani ai Programmi Europei a loro rivolti;
- o) *Promuove il benessere dei giovani* sostenendo stili di vita sani e responsabili.

La necessità di interventi tra loro integrati e azionati in un'ottica di sistema, attraverso logiche di coordinamento e co-decisione, viene assecondata mediante la previsione di nuovi strumenti di partecipazione, in particolare vengono istituiti:

- il Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili;
- la Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili;
- l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile;

- il Forum regionale dei giovani e Forum/Consulte provinciali e comunali.

La Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili, avrà il compito di coordinare, monitorare ed analizzare gli interventi dei diversi settori regionali. Sarà istituita presso la Presidenza della Regione, e sarà composta da rappresentanti che assicureranno la presenza delle strutture regionali che si occupano di interventi nei settori socio-assistenziali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola/università, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile e pari opportunità al fine di garantire l'integrazione e la trasversalità delle politiche giovanili.

Inoltre, attraverso l'istituzione del Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili, composto oltre che dall'Assessore competente *ratione materiae*, da rappresentanti dei diversi enti locali e dalle rappresentanze del mondo giovanile, e dal partenariato socio economico, la Regione individua il soggetto operativo con funzioni di coordinamento e raccordo tra l'amministrazione regionale e i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili, che ha tra le maggiori competenze quella di proporre il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili alla Giunta regionale.

L'istituzione dell'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile garantisce alcuni adempimenti istituzionali volti a monitorare la condizione dei giovani e lo stato di attuazione delle politiche giovanili (art. 9).

Uno dei nodi centrali della questione giovanile è proprio quello della rappresentanza visto come un passo fondamentale per dare cittadinanza alle esigenze, alle aspettative dei giovani.

Assume in tal senso un ruolo fondamentale la dimensione comunale. Bisogna infatti partire dal territorio costruendo un rapporto con gli interlocutori che già esistono: le associazioni culturali, le organizzazioni politiche giovanili o i gruppi informali che rispondono a particolari esigenze. L'apporto che possono dare le aggregazioni giovanili è rilevante sia nel rappresentare istanze nuove che nell'elaborazione di proposte.

A tal fine sono istituiti il Forum regionale dei giovani, che potrà esprimere pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della giunta e dell'Assemblea regionale; elaborare proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali; esprimere parere sul programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili;

I Forum o le Consulte comunali dei giovani e delle aggregazioni giovanili potranno essere lo strumento per valorizzare le realtà giovanili, per farle partecipare alla vita civile e sociale della città. Un organo che avrà il compito di portare "punti di vista" specifici nella politica. Un organo consultivo quindi che dia indirizzi chiari, cui verrà chiesto parere sugli atti delle amministrazioni comunali. Il forum dovrà diventare un luogo politico di incontro, di discussione, di elaborazione, di raccordo, di proposta, in collegamento diretto con chi gestisce e governa il territorio.

La legge inoltre prevede l'istituzione e la messa a regime del Sistema Informativo regionale giovanile, al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica, che si articola attraverso le strutture e la rete del Servizio "Informagiovani", e il potenziamento del Servizio dell'amministrazione regionale che curerà le politiche giovanili.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con la presente legge la Regione, in armonia con la Costituzione e con gli indirizzi dell'Unione Europea, riconosce lo specifico ruolo dei giovani quale risorsa necessaria ed attiva della comunità regionale, favorendo il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico.
2. La Regione assume un ruolo attivo di interlocutore degli enti locali, dei soggetti pubblici e privati, del mondo economico, delle università, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, promuovendone, coordinandone e sostenendone, in un'ottica di sistema, gli interventi rivolti ai giovani.
3. Le iniziative assunte ai sensi della presente legge si rivolgono a tutti giovani residenti sul territorio regionale, anche se non in possesso della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 e i 32 anni.

Art.2

Obiettivi della politica regionale a favore dei giovani

1. La Regione promuove l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a :
 - a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica e promuovere la cittadinanza attiva;
 - b) assicurare il diritto dei giovani ad essere informati e dotati di adeguati strumenti conoscenza;
 - c) valorizzare l'associazionismo giovanile;
 - d) potenziare l'informazione, la ricerca e la documentazione sulla condizione giovanile;
 - e) promuovere forme di consultazione dei giovani a livello regionale e presso comuni e province;
 - d) favorire modelli positivi di comportamento attraverso lo sviluppo e la diffusione fra i giovani della cultura della legalità, della solidarietà, del rispetto per l'ambiente, della non violenza, e del volontariato;
 - e) favorire il confronto positivo fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione di tutte le diversità ed il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione;
 - f) favorire la mobilità dei giovani, mediante politiche di scambi, al fine di sviluppare una cultura europea
 - g) incoraggiare la realizzazione di progetti fatti da giovani e associazioni ed organizzazioni giovanili, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
 - h) promuovere processi di autoformazione e formazione degli operatori territoriali e

- dei responsabili di strutture e servizi, pubblici e privati, diretti ai giovani;
- i) favorire pari opportunità nel completamento del percorso formativo dei giovani, anche attraverso la promozione delle attività di apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile;
 - l) promuovere la cultura dell'accoglienza e della multiculturalità, favorendo la realizzazione da parte degli enti locali, di iniziative finalizzate all'integrazione di giovani immigrati;
 - m) favorire la rimozione degli ostacoli di natura abitativa, lavorativa o economica che rendono difficoltosa la costituzione di un nuovo nucleo familiare;
 - n) promuovere il benessere dei giovani sostenendo stili di vita sani e responsabili;
 - o) sostenere attività socio-culturali, organizzate da associazioni ed organizzazioni giovanili sia nel campo dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione e di altre forme di espressione artistica, che in quello sociale.

Art.3

Compiti della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.2, la Regione:
 - a) approva lo specifico programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili di cui all'art.6;
 - b) raccorda e sostiene le diverse realtà comunali e provinciali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità del sistema dei servizi e degli interventi in favore dei giovani in tutto il territorio regionale;
 - c) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile di cui all'art. 9, dati e informazioni sulla condizione giovanile, al fine di una efficace programmazione regionale;
 - d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche settoriali in favore dei giovani di cui agli artt. 7 e 8;
 - e) istituisce un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani (SIRG);
 - f) istituisce il registro delle associazioni giovanili di cui all'art.13;
 - g) promuove la realizzazione dei centri polifunzionali di cui all'art.14;
 - h) istituisce, quale organo di consultazione del mondo giovanile, il Forum regionale dei giovani di cui all'art.11;
 - i) promuove l'istituzione delle Consulte giovanili presso i comuni e le province.
2. La Regione, altresì, nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.5, persegue le seguenti azioni:
 - a) favorisce la cittadinanza attiva dei giovani, garantendo la loro rappresentanza negli organismi presenti a livello regionale, provinciale e locale deputati alla definizione delle politiche pubbliche;
 - b) promuove il sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy;
 - c) promuove e realizza corsi per il conseguimento di qualifiche o di riqualificazione

degli operatori dei servizi “Informagiovani”.

d) sostiene il pieno sviluppo delle potenzialità individuali attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi atti a ridurre gli ostacoli che impediscono il completamento del percorso formativo, l’inserimento lavorativo e lo sviluppo di un progetto di vita personale in grado di esprimere il processo di autodeterminazione di ciascun giovane, con particolare attenzione alle politiche di pari opportunità e di inclusione sociale;

e) sostiene l’acquisto della casa alle giovani coppie, così come disciplinato dall’art. 4 della l.r. 10/2003, e promuove iniziative tendenti a facilitare sistemazioni abitative per giovani;

fg) sostiene l’imprenditoria giovanile favorendo lo start up di nuove iniziative imprenditoriali;

h) promuove iniziative tendenti a favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro; promuove, coordina e sostiene la mobilità giovanile e gli scambi socio-culturali internazionali, favorendo la partecipazione ai diversi Programmi Europei rivolti ai giovani e favorendo la creazione di una cultura europea;

i) sostiene e valorizza la creatività e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato e promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;

l) favorisce l'accesso dei giovani all'attività sportiva;

m) promuove progetti e accordi tra istituzioni, soggetti pubblici e privati e associazioni, finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio e di emarginazione, quali la dispersione scolastica e le carenze comunicative e relazionali;

n) sostiene e promuove progetti e programmi di servizi socio-assistenziali e sanitari volti alla prevenzione dei fattori di rischio e alla educazione e informazione in campo sessuale;

p) promuove e sostiene programmi e iniziative finalizzate alla diffusione di stili di vita sani e responsabili con particolare attenzione all’alimentazione, ai disturbi del comportamento, all’assunzione di alcool e droghe, all’educazione e alla sicurezza stradale;

q) promuove l'adozione di una carta servizi denominata “Carta giovani” che consente l'accesso, in forma agevolata, a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione, in raccordo con analoghi strumenti a livello nazionale ed europeo.

Art. 4

Compiti delle Province

1. Le Province, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge:

- coordinano la programmazione all'interno del proprio territorio in coerenza con gli indirizzi regionali e in relazione alle proprie competenze;

- concertano con i Comuni le priorità sulle azioni da intraprendere in favore dei giovani favorendo anche forme di consultazione degli stessi;
- supportano l'azione dei Comuni ed intervengono, ove sia necessario, con attività e servizi di dimensione sovracomunale;
- partecipano alla istituzione della rete dei servizi denominati "Informagiovani" e promuovono e sostengono le reti tra i Comuni, le reti tra le Associazioni giovanili, le Consulte giovanili e le reti istituzionali al fine di favorire collaborazioni, raccordi e partenariati locali, nazionali ed europei;
- agevolano l'aggregazione tra i Comuni per favorire e sviluppare la programmazione integrata;
- partecipano alla istituzione della rete delle Consulte giovanili comunali attraverso la costituzione delle Consulte giovanili provinciali;
- possono intervenire con proprie risorse al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 5

Compiti dei Comuni

1. I Comuni, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge:

- operano, attraverso la propria programmazione, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge anche in forma associata tra essi, per la creazione di strutture, servizi ed attività in grado di dare risposte alle esigenze dei giovani;
- favoriscono lo sviluppo di un dialogo strutturato tra i giovani, con le loro organizzazioni al fine della condivisione delle politiche a loro dirette;
- inseriscono all'interno della programmazione generale dell'Ente attività e progetti volti alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo e al sostegno dell'autodeterminazione dei giovani;
- favoriscono la diffusione e l'informazione rivolta ai giovani anche attraverso l'attivazione di servizi/progetti specifici, promuovono anche forme di consultazione, dialogano con le associazioni giovanili, programmano e realizzano progetti specifici con il coinvolgimento dei giovani;
- favoriscono la nascita o, ove già esistenti, lo sviluppo e la crescita delle Consulte giovanili comunali, e attribuiscono a queste una funzione consultiva a favore degli stessi enti locali.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 6

Programmazione triennale ed annuale regionale

1. La Regione persegue l'obiettivo del miglioramento della condizione giovanile mediante la programmazione, il coordinamento e l'integrazione delle politiche sociali, sanitarie, abitative, educative, formative del lavoro, culturali, dei trasporti, ambientali, urbanistiche, sportive e del tempo libero.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il lavoro, che si avvale del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7, e della Commissione di cui all'art.8 e sentito il Forum regionale di cui all'art.11, adotta il programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.
3. Nel programma triennale sono definiti, tra l'altro:
 - a) la ricognizione delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali destinabili, nel rispetto del quadro normativo vigente, all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 3, al fine di definire una programmazione unitaria e coordinata delle stesse, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente legge;
 - b) gli indirizzi in materia di coordinamento delle iniziative degli enti locali;
 - c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
 - d) l'indicazione delle procedure di accesso e valutazione ai finanziamenti ed agli incentivi;
 - e) le modalità per il monitoraggio degli interventi;
 - h) gli standard di qualità dei servizi e dei progetti.
4. L'Assessore regionale competente per ciascun ramo di amministrazione, in linea con gli indirizzi strategici previsti nel programma triennale degli interventi a favore dei giovani approva le linee operative annuali degli interventi da finanziare.

Art. 7

Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili

1. Presso l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro è istituito il Comitato regionale di coordinamento delle politiche giovanili, di seguito denominato Comitato regionale, con funzioni di coordinamento e raccordo tra i soggetti pubblici e privati che svolgono attività nell'ambito delle politiche giovanili.
2. Il Comitato regionale, avvalendosi dei flussi informativi dell'Osservatorio di cui all'art.9, provvede in particolare a predisporre le linee del programma triennale regionale di cui all'articolo 6 della presente legge e formula proposte di programmi e progetti relativi alla condizione giovanile
3. Del Comitato, presieduto dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro o da un suo delegato, fanno parte:
 - a) un rappresentante designato dall'URPS;
 - b) un rappresentante regionale designato dall'ANCI;
 - c) un rappresentante designato dal Forum regionale dei giovani;
 - d) un rappresentante designato dal Coordinamento Università Siciliane;

e) un rappresentante per ciascuno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio, cooperazione, industria, sindacati, terzo settore, pari opportunità, ambiente.

4. Alla nomina provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il lavoro, stabilendone i compiti specifici, le modalità di nomina dei componenti e le modalità di funzionamento.

5. Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato tutti i soggetti ritenuti utili, disponendo a tal fine le consultazioni necessarie.

6. Il Comitato può, altresì, essere integrato, a seconda delle esigenze, con gli assessori comunali competenti nelle politiche giovanili.

7. La partecipazione alle riunioni del Comitato regionale è a titolo gratuito.

TITOLO III

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA GIOVANILE

Capo I

Le strutture regionali

Art. 8

Commissione per l'integrazione intersettoriale delle politiche giovanili

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche giovanili con il compito di provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali in merito alle politiche per i giovani, in coerenza con il piano sociale e sanitario e con gli altri ambiti di intervento che coinvolgono la condizione giovanile. Inoltre, esprime parere sul programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e la procedura di nomina della commissione, che assicura la presenza, tramite dirigenti o funzionari interni delle strutture regionali che si occupano di interventi sociali, sanità, ambiente, lavoro, cultura, scuola/università, formazione, sicurezza, promozione dell'imprenditoria, attività produttive, ricerca scientifica, servizio civile, pari opportunità.

3. La commissione opera in stretto raccordo con l'Osservatorio permanente di cui all'art. 9. In tale ambito può proporre indagini e iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche.

4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Art. 9

Osservatorio permanente sulla condizione giovanile

1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi sulla condizione giovanile provenienti dai soggetti aderenti alla rete del SIRG;

b) realizzazione di mappe aggiornate sulla rete dei SIRG;

c) analisi e ricerche su ambiti specifici che riguardano la condizione giovanile, anche mediante la stipula di convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con Università o organismi specializzati pubblici e privati;

d) predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma triennale regionale;

e) azioni di comunicazione e divulgazione, in collaborazione con la commissione per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo e con la struttura regionale che cura il portale web della Regione Sicilia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il lavoro, che assicura la presenza di funzionari del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, di dirigenti delle strutture regionali interessate e di esperti scelti tra docenti universitari.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Capo II

Gli strumenti di informazione e partecipazione dei giovani

Art. 10

Sistema Informativo regionale giovanile

1. La Regione siciliana, al fine di favorire l'informazione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, politica ed economica della comunità regionale, istituisce il sistema informativo regionale giovanile, di seguito denominato SIRG. Il SIRG si articola attraverso le strutture dei servizi "Informagiovani" istituite a livello provinciale e comunale e gli sportelli "Informagiovani" ed è coordinato in ambito regionale dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali.

2. A tal fine, il predetto Dipartimento svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) verifica l'andamento dei servizi "Informagiovani";
- b) elabora e propone standard omogenei di qualità dei servizi ai fini della partecipazione al SIRG e all'accesso ai contributi regionali;
- c) realizza interventi finalizzati a consolidare la rete del SIRG, con particolare riferimento alla qualità dell'informazione, della tecnologia, delle problematiche connesse al divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, e della comunicazione istituzionale.

3. Presso ciascuna Provincia è istituito l'Ufficio Provinciale dei servizi "Informagiovani". Esso opera in stretto raccordo con il Dipartimento regionale della famiglia e delle Politiche sociali, fornendo i dati e le informazioni necessarie in un sistema integrato di rete. In particolare, l'Ufficio provinciale svolge i seguenti compiti:

- a) servizi e assistenza tecnica alle strutture "Informagiovani" del territorio provinciale;
- b) attività di raccolta dati e monitoraggio delle strutture del SIRG operanti sul territorio provinciale;
- c) supporto e collaborazione con le Consulte provinciali dei giovani di cui all'articolo 12.

4. Presso ciascun Comune, sede del distretto scolastico, è istituito il Centro "Informagiovani". Il Centro svolge attività di coordinamento e di servizio ai giovani del relativo territorio distrettuale. Il programma triennale di cui all'articolo 6 può prevedere l'istituzione di ulteriori Centri "Informagiovani" nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. Ciascun Comune che non abbia i requisiti di cui al comma 4 istituisce il Punto "Informagiovani". Il Comune definisce il numero e la dislocazione dei Punti "Informagiovani", anche a livello di quartiere o di frazione, secondo i bisogni informativi della popolazione giovanile. Più comuni possono accordarsi per l'istituzione di un unico Punto "Informagiovani".

6. La Regione può altresì, favorire l'istituzione di servizi destinati all'informazione dei giovani presso gli istituti scolastici, i centri polifunzionali, le biblioteche ed altre strutture pubbliche. A tal fine, la programmazione triennale incentiva l'attivazione degli sportelli "Informagiovani" e ne definisce gli standard di qualità.

7. I provvedimenti che istituiscono le strutture previste dal presente articolo individuano le caratteristiche strutturali, infrastrutturali e di altra natura sulla base degli standard previsti dalla programmazione regionale.

8. Gli enti locali assicurano l'autoformazione, la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle strutture "Informagiovani" tramite autorizzazione a partecipare a stage, seminari, moduli di formazione organizzati in proprio o da terzi.

Art. 11

Forum regionale dei giovani

1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale della Famiglia, delle politiche sociali, il Forum regionale dei giovani, di seguito denominato Forum regionale, quale organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile.
2. Il Forum regionale:
 - a) esprime pareri sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana;
 - b) elabora proposte sulla condizione giovanile al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
 - c) esprime parere sul programma triennale degli interventi in materia di politiche giovanili;
 - d) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello interregionale, nazionale ed internazionale;
 - e) é rappresentato dal Presidente o da un altro componente nel Comitato Regionale di coordinamento delle politiche giovanili.
3. Il Forum regionale svolge la sua attività avvalendosi del supporto tecnico-operativo ed in raccordo con il Dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali.
4. Il Forum regionale è composto da giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) quattro rappresentanti per ciascuna Consulta provinciale o, in caso di mancata attivazione di questi, delle Consulte comunali delle relative Province;
 - b) un rappresentante per ogni associazione iscritta al registro regionale, purchè costituita, come minimo, da un anno ed operante in almeno due province;
 - c) un rappresentate per ogni organizzazione giovanile di partiti politici presenti in Assemblea regionale siciliana.
5. Il presidente e i componenti dei Forum regionale durano in carica tre anni e non sono rinnovabili. Alla nomina dei componenti del Forum si provvede con decreto dell'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro. Il funzionamento del Forum e i relativi organi interni sono individuati dal regolamento interno, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.
6. La partecipazione alle riunioni del Forum è a titolo gratuito.

Art.12

Consulte provinciali e comunali

1. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa degli enti locali e riconosce il ruolo delle Consulte provinciali e comunali istituite dagli enti locali.
2. I comuni e le province istituiscono la Consulta dei giovani e ne regolamentano, con

rispettivi atti, la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili.

3. Le Consulte comunali dei giovani eleggono i propri delegati alla Consulta provinciale, secondo le modalità definite dalla Regione, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

4. Le Province, in collaborazione con i Comuni, promuovono e coordinano gli adempimenti necessari per la istituzione della Consulta provinciale, costituita esclusivamente dai delegati delle Consulte comunali dei giovani e ne disciplinano gli ambiti di iniziativa e di consultazione. A tal fine convocano, ogni tre anni, apposita seduta della Consulta provinciale, per l'elezione dei delegati al Forum regionale dei giovani.

5. I comuni e le province assicurano alle Consulte idonee strutture per lo svolgimento delle loro attività. Gli enti locali che istituiscono e riconoscono il ruolo sociale delle Consulte giovanili si impegnano a ottimizzare le condizioni istituzionali di partecipazione dei giovani alle decisioni e ai dibattiti che li riguardano.

Art. 13

Registro delle associazioni giovanili

1. E' istituito il Registro delle associazioni giovanili presso il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, che ne cura la tenuta e provvede con periodicità biennale alla revisione ed all'aggiornamento in relazione al permanere dei requisiti per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Possono chiedere l'iscrizione al registro le rappresentanze regionali delle associazioni nazionali, nonché le associazioni giovanili che per statuto abbiano carattere regionale.

3. L'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro individua con proprio decreto i requisiti richiesti per l'iscrizione al registro e disciplina le modalità per la tenuta del registro, la sua revisione biennale, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione.

Capo III

Sostegno alle attività giovanili

Art. 14

Centri polifunzionali

1. La Regione, con particolare riguardo agli squilibri socioculturali presenti sul territorio regionale, promuove la realizzazione di centri polifunzionali per l'espletamento integrato di attività educative, artistiche, scientifiche, culturali, sociali, sportive, multiculturali, ricreative, produttive e di servizi aperti alla

collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti universitari e con l'associazione culturale, di cui i giovani siano fruitori e gestori, tenendo conto delle specificità socio-culturali e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riferimento ai piccoli centri ed alle zone montane.

2. I centri polifunzionali, sono realizzati dagli enti locali, preferibilmente associati, ovvero da soggetti pubblici o privati che operano in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli enti locali medesimi, che garantiscono in ogni caso la partecipazione dei giovani alla realizzazione e gestione del progetto.

3. I centri polifunzionali devono integrarsi con i servizi "Informagiovani", i centri sportivi e con tutte le altre strutture funzionanti in ambito locale nonché con il sistema delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale.

4. I centri, nel rispetto degli standard regionali, garantiscono un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.

5. La Regione adotta tutte le misure per rendere possibile il coordinamento e la piena integrazione tra il SIRG, i Centri servizi territoriali, e le piattaforme informative e di servizi del territorio rivolte ai giovani.

A tal fine i Centri polifunzionali possono anche identificarsi nelle dette strutture associative.

6. I centri polifunzionali garantiscono al loro interno la presenza di strutture di informazione, formazione e partecipazione giovanile, favorendo in particolare la cittadinanza attiva dei diversamente abili nonché l'attivazione di incubatori di giovani talenti che svolgano il ruolo di diffusione delle opportunità.

Art. 15

Carta giovani

1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l'accesso, in forma agevolata, a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione, per i giovani nella fascia di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni.

2. La Regione favorisce altresì l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 16

Clausola valutativa

1. L'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro presenta

annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. La relazione fornisce elementi sui seguenti aspetti:

a) modalità e strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali a favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) funzionamento della rete dei servizi "Informagiovani", con particolare riferimento alle difficoltà emerse nel corso della loro attuazione e misura della partecipazione dei giovani;

c) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla normativa vigente ed attuati nel rispetto dei principi fissati dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, e gli esiti conseguiti attraverso la loro realizzazione.

3. L'Assemblea regionale siciliana rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione della presente legge, unitamente ai documenti che ne concludono l'esame. Tali documenti sono presi a riferimento per l'aggiornamento del programma triennale per le politiche giovanili.

Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione delle politiche giovanili di cui alla presente legge, con il programma triennale di cui all'articolo 6 si procede alla ricognizione delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dalla normativa vigente, gestite dai vari rami dell'Amministrazione regionale, che possono essere destinate, anche in quota parte al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. La legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 3, lett.g, della legge regionale 10/99, può incrementare le risorse destinate alle politiche giovanili nell'ambito del programma triennale.

Art.18

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L'ASSESSORE
(On.le Nicola Leanza)